



COMUNE DI GRIGNASCO
(Provincia di Novara)

Approvato con Delibera
del Consiglio Comunale
n. 8
del 17.06.2020

Regolamento per la disciplina
della Tassa sui Rifiuti (TARI)

In vigore dal 01 gennaio 2020

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - INDICE		
Art. 1	<i>Istituzione della tassa annuale</i>	3
Art. 2	<i>Oggetto e campo di applicazione del regolamento</i>	3
Art. 3	<i>Soggetto attivo</i>	3
Art. 4	<i>Soggetti passivi</i>	3
Art. 5	<i>Presupposto oggettivo</i>	4
Art. 6	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	4
Art. 7	<i>Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo</i>	4
Art. 8	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>	5
Art. 9	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani – riduzioni superficiali</i>	6
Art. 10	<i>Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo</i>	7
Art. 11	<i>Determinazione e approvazione delle tariffe del tributo</i>	8
Art. 12	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	8
Art. 13	<i>Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</i>	8
Art. 14	<i>Piano finanziario</i>	9
Art. 15	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>	9
Art. 16	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>	10
Art. 17	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	10
Art. 18	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>	11
Art. 19	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	11
Art. 20	<i>Obbligazione tributaria</i>	12
Art. 21	<i>Riduzioni tariffarie</i>	12
Art. 22	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>	12
Art. 23	<i>Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive</i>	13
Art. 24	<i>Cumulo di riduzioni</i>	13
Art. 25	<i>Finanziamento delle riduzioni</i>	13
Art. 26	<i>Tributo giornaliero</i>	13
Art. 27	<i>Tributo provinciale</i>	14
Art. 28	<i>Versamenti e riscossione</i>	14
Art. 29	<i>Dichiarazione TARI</i>	15
Art. 30	<i>Rimborsi e compensazione</i>	16
Art. 31	<i>Funzionario responsabile</i>	17
Art. 32	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	17
Art. 33	<i>Sanzioni ed interessi</i>	18
Art. 34	<i>Importi minimi</i>	18
Art. 35	<i>Trattamento dei dati personali</i>	18
Art. 36	<i>Norma di rinvio</i>	18
Art. 37	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	19

ART. 1 ISTITUZIONE DELLA TASSA ANNUALE

1. Ad opera dell'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 é abrogata l'Imposta Unica Comunale a decorrere dal 1° gennaio 2020, per le componenti IMU e TASI, mentre viene lasciata salva la componente TARI (tassa sui rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

ART. 2 OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti, stabilita dall'art. 1, comma 641 e successivi della Legge n. 147/2013 e s.m.i. e dalle disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, rubricato "regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".
2. In particolare vengono stabiliti i criteri per l'applicazione del tributo al fine di:
 - a) definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
 - b) classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
 - c) esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, confermata dall'art. 1, comma 702 della Legge n. 147/2013, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni ed agevolazioni previste dal legislatore.

ART. 3 SOGGETTO ATTIVO

1. Il Comune di Grignasco é soggetto attivo dell'obbligazione tributaria disciplinata dal presente regolamento, per tutti gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.

ART. 4 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI é dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 6, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI é dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni é responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 5 PRESUPPOSTO OGGETTIVO

1. Presupposto della TARI é il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 6.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo é destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 13 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 6 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
Per le utenze domestiche si intendono a titolo di esempio quali aree scoperte gli spazi circoscritti che non costituiscono locali, come le tettoie, i balconi e i terrazzi. Per le utenze non domestiche si intendono quali aree scoperte quelle operative, strumentali, utilizzate per lo svolgimento di un'attività economica. Sono aree scoperte operative i campeggi, i dancing e cinema all'aperto, i parcheggi, i distributori di carburante e i depositi esterni.
2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas, telefono, linea informatica) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta é ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.
3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 7 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
 - Utenze domestiche**
 - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non é compatibile la presenza di persone o operatori;

- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non é compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
 - locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc, che restano invece soggette al tributo;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 8

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile é data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201 e della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta

l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27.12.2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23.03.1998, n. 138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile adottando le più idonee forme di comunicazione, nel rispetto dell'articolo 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile. La superficie calpestabile è misurata al netto dei muri e dei pilastri, escludendo i balconi, le terrazze e quella parte con altezza inferiore a cm. 150; la superficie delle aree esterne assoggettabile a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 9.

ART. 9 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

Categoria di attività		% di abbattimento della superficie
08	uffici, agenzie, studi professionali	10%
12	attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	10%
13	carrozzeria, autofficina, elettrauto	10%
14	attività industriali con capannoni di produzione	10%
15	attività artigianali di produzione beni specifici	10%

3. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nella dichiarazione originaria o di variazione di cui al successivo articolo 29.

I produttori di tali rifiuti devono fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).

In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'esclusione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

4. Inoltre gli interessati dovranno comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
5. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolte nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo e, in ogni caso, delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

ART. 10

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del 20% della quota variabile del tributo.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno.
3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.L.vo 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti. È facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD o in altra documentazione equivalente, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

ART. 11

DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe della TARI, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 14.
2. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.L.vo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27.04.1999, n. 158 (articolo 1, commi 651 e 652, Legge 147/2013).

ART. 12

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31.12.2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28.02.2008, n. 31.
2. Il costo relativo al servizio di raccolta e smaltimento delle istituzioni scolastiche non coperto dal contributo di cui al comma 1, deve essere posto a carico del bilancio comunale.

ART. 13

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13.01.2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27.12.2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali é sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27.12.2013, n. 147.

ART. 14

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27.12.2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario é corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART. 15

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27.04.1999, n. 158:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27.04.1999, n. 158;
 - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27.04.1999, n. 158.

4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
- la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27.04.1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

ART. 16
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

- La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche é determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero di occupanti.
- La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche é determinata in relazione al numero degli occupanti.

ART. 17
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI
OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

- Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni.
- I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti di:
 - anziano dimorante in casa di riposo;
 - soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi.
- Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito nel seguente modo:

utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno la residenza fuori dal territorio comunale	2
abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti	1

- Il numero degli occupanti le utenze domestiche é quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.
- I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali simili si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva

di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. Le rimesse attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono sempre considerati utenze non domestiche, anche se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.

6. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 29, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

ART. 18

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche é determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione *Kc* di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche é determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione *Kd* di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158.

ART. 19

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.A.A. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, é unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

ART. 20 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo é dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione é presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 29.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo é subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 28.

ART. 21 RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27.12.2013, n. 147, la quota fissa della tariffa della TARI é ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazioni con unico occupante: riduzione del 30%;
 - b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 25%;
 - c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 25%.
2. Ai sensi dell'art. 9 bis del Decreto Legge 47/2014 é riconosciuta una riduzione di 2/3 per le utenze domestiche possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio di possesso o di detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente é tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 22 RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27.12.2013, n. 147.

2. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico é prevista una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. La riduzione cessa di operare alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
3. Nel caso in cui venga verificata la mancata corretta ed effettiva autogestione, verrà applicata una sanzione per violazione delle norme regolamentari, di cui all'articolo 7 bis del T.U.E.L.

ART. 23 **RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE** **NON STABILMENTE ATTIVE**

1. La quota fissa della tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente é ridotta del 25%, a condizione che:
 - l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio di possesso o di detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente é tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 24 **CUMULO DI RIDUZIONI**

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni previste dal presente Regolamento si applicherà solo quella più favorevole al contribuente.

ART. 25 **FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI**

1. Il costo delle riduzioni previste dai precedenti articoli da 21 a 23 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27.12.2013, n. 147.

ART. 26 **TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, é dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione é temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero é commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera é fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%. É facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare é dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo é assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 27

TRIBUTO PROVINCIALE

1. É fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504.
2. Il tributo é commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, comprese le utenze giornaliere, ed é applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 28

VERSAMENTI E RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti é versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (F24) di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09.07.1997, n. 241 o tramite la seguente modalità di pagamento offerta dai servizi elettronici di incasso:
- Pago PA.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui é applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, é previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi annuali dovuti deve essere effettuato di norma in tre rate alle scadenze indicate nell'avviso di pagamento, salva diversa determinazione. É ammesso il pagamento in un'unica soluzione. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare é arrotondato all'Euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali

siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27.12.2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

4. Il versamento del tributo non é dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a Euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 32, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27.12.2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

ART. 29 DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere riduzioni o agevolazioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di riduzioni o agevolazioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 30 giorni e comunque entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, alla data di inoltro, nel caso di invio tramite posta elettronica o PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente é obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 30 giorni e comunque entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi dell'evento. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
 - a. generalità dell'occupante, detentore o possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - b. generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - c. dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d. numero degli occupanti i locali;
 - e. generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;

- f. data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui é intervenuta la variazione;
- g. la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di riduzioni o agevolazioni.

Utenze non domestiche

- a. denominazione della ditta o ragione sociale della Società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della Società;
- d. dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f. data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati;
- g. la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di riduzioni o agevolazioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

- 6. La dichiarazione di cessata detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 30 giorni e comunque entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi dell'evento, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si é verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione e comunque entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi dell'evento, il tributo non é dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo é stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
- 7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si é verificato il decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.

ART. 30 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

- 1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui é stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
- 3. Su specifica richiesta del contribuente é possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.
- 4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del vigente tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 31 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di Legge.

ART. 32 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla Legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'Ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice Civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento;
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della Legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 33 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18.12.1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 32, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di Legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di Legge.

ART. 34 IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 15,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 35 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 36 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di Legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 37
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2020.

ALLEGATO 1

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITÀ CON OMOGENEA POTENZIALITÀ DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Numero categoria	<i>Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>
1.	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2.	Campeggi, distributori carburanti
3.	Stabilimenti balneari
4.	Esposizioni, autosaloni
5.	Alberghi con ristorante
6.	Alberghi senza ristorante
7.	Case di cura e riposo
8.	Uffici, agenzie, studi professionali
9.	Banche ed istituti di credito
10.	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli – banchi di mercato di beni durevoli
11.	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12.	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13.	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14.	Attività industriali con capannoni di produzione
15.	Attività artigianali di produzione beni specifici
16.	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17.	Bar, caffè, pasticceria
18.	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari – banchi di mercato di beni alimentari
19.	Plurilicenze alimentari e/o miste
20.	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante – banchi di mercato di beni alimentari
21.	Discoteche, night club

